

DIRITTO LAVORO

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Lavoro, 17 maggio 2010, n. 11986
— ROSELLI *Presidente* — NAPOLETANO *Estensore* — P.S. (avv. Marcialis) c. I.N.A.I.L. (avv. Rossi e Tarantino).
Conferma App. Cagliari n. 135/2006 del 26 marzo 2006.

Lavoro e Previdenza - Infortuni - Ricorso per Cassazione - Principio di autosufficienza - Oneri di allegazione del ricorrente - Mancata allegazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
(Cod. proc. civ., art. 366 n. 3 e 4).

Lavoro e Previdenza - Infortuni - I.N.A.I.L. - Azione di regresso - Condizioni di proponibilità - Fatto costituente reato perseguibile d'ufficio - Termine triennale di prescrizione - Decorrenza.
(Cod. civ., art. 2087; D.p.r. n. 1124/1965, artt. 10, 11, 112).

Qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (1).

In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro l'azione di regresso dell'INAIL nei confronti della persona civilmen-

te obbligata può essere esperita alla sola condizione che il fatto costituisca reato perseguibile d'ufficio, mentre il preventivo accertamento giudiziale del fatto stesso, necessario solo in mancanza di adempimento spontaneo del soggetto debitore o di bonario componimento della lite, non deve necessariamente avvenire in sede penale potendo essere effettuato anche in sede civile (salvo il riscontro dell'eventuale pregiudizialità penale). Divenendo l'I.N.A.I.L. titolare del credito alla rivalsa per effetto del solo verificarsi del fatto, il termine triennale per proporre l'azione decorre dalla definizione del procedimento penale, quando tale procedimento sia stato iniziato (2).

(*Omissis*). — Con la prima censura il P., deducendo violazione del d.p.r. n. 124 (*ndr.* 1124) del 1965, artt. 10 e 112, art. 2697 c.c., e art. 414 c.p.c., nonché vizio di motivazione, pone, ai sensi dell'art. 366-bis, così come introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il seguente quesito di diritto: "è legittimo ai sensi del d.p.r. n. 1164 del 1965, artt. 10, 11 e 102, che il giudicato penale di assoluzione del datore di lavoro per un delitto connesso ad infortunio sul lavoro sia inopponibile all'INAIL quando detto istituto non abbia partecipato al giudizio penale e non abbia fornito la prova né allegato di non aver partecipato al giudizio stesso per non essere stato messo nella condizione di parteciparvi?".

La censura non è accoglibile.

La questione di cui al motivo in esame, infatti, non risulta trattata in alcun modo nella sentenza impugnata ed il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non ha indicato in quale atto del giudizio di merito ha dedotto la questione con la conseguenza che la stessa deve intendersi sollevata per la prima volta in sede di legittimità e come tale è inammissibile.

Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, qualora una determinata questione giuridica, che implichi un accertamento di fatto, come nella specie, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuzione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio prece-

(1-2) Le note seguono a p. 341 e p. 344.

dente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione. prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass., 2 aprile 2004, n. 6542; Cass., 21 febbraio 2006, n. 3664 e Cass., 28 luglio 2008, n. 20518).

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione del d.p.r. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 112, art. 2967 c.c., e art. 414 c.p.c., nonché vizio di motivazione, formula, a norma del richiamato art. 366-bis c.p.c., il seguente quesito di diritto: "si è o meno verificata la decadenza e/o prescrizione dell'INAIL dall'azione di regresso ai sensi del d.p.r. n. 1164 del 1965, artt. 10, 11 e 102, qualora nei confronti del datore di lavoro l'azione penale venga esercitata dopo tre anni dal fatto qualificato come reato e dal quale venga prosciolto?".

La censura è infondata.

Questa Corte ha sancito il diverso principio, condiviso dal Collegio, che in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'azione di regresso dell'INAIL nei confronti della persona civilmente obbligata, a seguito dei numerosi interventi della Corte costituzionale in materia (v. sent. cost., n. 102 del 1981, n. 118 del 1986 e n. 372 del 1988), può essere esperita alla sola condizione che il fatto costituisca reato perseguibile d'ufficio, mentre il preventivo accertamento giudiziale del fatto stesso necessario solo in mancanza di adempimento spontaneo del soggetto debitore o di bonario componimento della lite, non deve necessariamente avvenire in sede penale, potendo essere effettuato anche in sede civile (salvo il riscontro dell'eventuale pregiudizialità penale).

Divenendo l'INAIL titolare del credito alla rivalsa per effetto del solo verificarsi del fatto, il termine triennale per proporre l'azione decorre dalla definizione del procedimento penale, quando tale procedimento sia stato iniziato. (*Omissis*)

- (1) Il principio di autosufficienza: una invenzione della Cassazione che costituisce una pericolosa insidia per il ricorrente.

Nella prima parte della sentenza oggetto della presente nota la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile uno dei motivi del ricorso sottoposto al suo esame sul presupposto del mancato rispetto, da parte del ricorrente, del principio di auto sufficienza. Principio non codificato ma inventato dalla Corte di Cassazione che, se correttamente inteso, dovrebbe significare che il ricorrente ha l'one- re di illustrare alla Corte la chiara e completa enunciazione dei fatti, delle argo-

mentazioni e degli altri elementi processuali, che siano stati da lui prospettati al giudice di merito che nella decisione impugnata li abbia trascurati o ignorati del tutto, mentre, se adeguatamente valutati, avrebbero potuto determinare una diversa decisione della causa.

Come si è accennato, tale principio, fino all'approvazione della riforma del processo civile introdotta dal d.l. n. 40 del 1996, non risultava codificato nel nostro ordinamento ma, dopo esser stato enucleato, è stato via via ampliato e dilatato dalla Suprema Corte a partire dalla fine degli anni '80, inizialmente con riferimento al vizio di motivazione di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. (1).

L'applicazione dell'istituto in esame, anche in relazione agli altri vizi previsti dai numeri 1, 2, 3 e 4 della predetta disposizione e la sua progressiva dilatazione si sono verificati negli ultimi dieci anni e sono stati interpretati da più parti, come una sorta di "tentativo di autotutela del giudice di legittimità", davanti al proliferare dei ricorsi ad esso proposti (2).

Sta di fatto che tale progressiva dilatazione da parte della Cassazione dell'istituto nell'ultimo decennio è stata veramente eccessiva e spesso caratterizzata da un formalismo esasperato.

Basti pensare che, ad esempio, la Suprema Corte, in relazione alla deduzione di una prova testimoniale, è giunta ad affermare che il principio di autosufficienza imponeva al ricorrente, a pena di inammissibilità del ricorso, l'obbligo di trascrivere integralmente nel ricorso medesimo i capitoli di prova (3), i nominativi dei testi dedotti ed il contenuto delle relative deposizioni (4); che altrettanto è stato sostenuto con riferimento alla formula del giuramento decisorio (5), con riferimento alla deduzione dell'interrogatorio formale (6), alla trascrizione integrale del contenuto dei documenti (7), delle clausole dei contratti (8), dell'erronea o mancata valutazione delle consulenze tecniche d'ufficio e della violazione dell'art. 112 c.p.c. in tema di ultrapetizione (9), extrapetizione e omessa pronunzia (10).

(1) Cfr. Cass., 16 settembre 1986, n. 5656; Cass., 12 agosto 1994, n. 7932; Cass., 16 giugno 2004, n. 11133.

(2) Cfr. CONFORTI, "Principio di autosufficienza ed errores in procedendo", in *www.judicium*, p. 8.

(3) Cfr. Cass., 17 maggio 2006, n. 11501; Cass., 6 agosto 2003, n. 11895; Cass., 12 maggio 2000, n. 6115.

(4) Cfr. Cass., 22 marzo 2001, n. 4115; Cass., 1 febbraio 1995, n. 1161.

(5) Cfr. Cass., 19 luglio 2007, n. 16074; Cass., 30 maggio 2002, n. 7923.

(6) Cfr. Cass., 5 giugno 2007, n. 13085; Cass., 19 luglio 2002, n. 10568.

(7) Cfr. Cass., 31 marzo 2006, n. 7610; Cass., 19 maggio 2005, n. 10598.

(8) Cfr. Cass., 13 febbraio 2006, n. 3075; Cass., 9 febbraio 2004, n. 2394.

(9) Cfr. Cass., 11 aprile 2006, n. 8420; Cass., 28 marzo 2006, n. 7078.

(10) Cfr. Cass., 23 gennaio 2004, n. 1170; Cass., 20 agosto 2003, n. 12255; Cass., 11 gennaio 2002, n. 317. Per i necessari riferimenti dottrinari cfr. MONTESANO e ARIETA, *Tratt. dir. proc. civ.*, I, Tomo 2°, Padova, 2001; VERDE, *Profili del processo civile*, II, Napoli, 2005; CARPI, *La tecnica di redazione del ricorso per Cassazione*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2004, p. 1017 ss.

In questo quadro si è inserita la riforma disposta dal d.lgs. n. 40 del 2006, il cui art. 5, recependo il principio di autosufficienza, ha modificato l'art. 366 c.p.c. riguardante il "contenuto del ricorso", aggiungendo ai 5 punti in precedenza previsti, il punto 6, in base al quale il ricorso stesso deve contenere, a pena di inammissibilità, anche "la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda".

L'art. 6 del d.lgs. n. 40/2006 aveva, a sua volta, parzialmente modificato anche il punto 4 dell'art. 366 c.p.c. aggiungendo allo stesso la frase "secondo quanto previsto dall'art. 366-bis". Quest'ultimo disponeva che "Nei casi previsti dall'art. 360, primo comma, numeri 1) 2) 3) e 4) l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall'art. 360, 1° c., n. 5, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione". Peraltro l'articolo in questione è stato integralmente abrogato dall'art. 47, comma 1°, lett. d) della l. 18 giugno 2009, n. 69 a decorrere dal 4 luglio 2009. Ora, mentre l'abrogazione della prima parte, che poneva a carico del ricorrente l'onere di formulare un quesito, era inevitabile, trattandosi di una disposizione che non è azzardato definire demenziale, la seconda parte pareva invece opportuna al fine di precisare l'onere della autosufficienza.

Comunque la corretta applicazione del principio in questione impone al ricorrente di sottoporre alla Corte di Cassazione un quadro preciso della vicenda processuale svoltasi nei precedenti gradi del giudizio in modo da consentire al giudice di legittimità di poter fare le proprie valutazioni senza dover procedere di sua iniziativa al riesame di tutto il materiale contenuto negli atti e documenti della causa. Non a caso si dice che il ricorso deve essere "autosufficiente". Su questa linea ragionevole, che è poi quella seguita dalla prevalente giurisprudenza della Suprema Corte, si è posta anche la sentenza oggetto della presente nota.

Quel che non pare accettabile è l'abnorme dilatazione del principio in questione che – come si è visto – non di raro ha caratterizzato le decisioni della Suprema Corte. Infatti, in casi del genere, si rischia di dar vita a veri e propri episodi di denegata giustizia, contro i quali il malcapitato ricorrente si trova totalmente disarmato.

CARLO DORE

(2) L'azione di regresso dell'I.N.A.I.L. nei confronti del datore di lavoro.

1. Uno dei cardini del nostro sistema previdenziale è quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinati dal Testo Unico di cui al d.p.r. 30 giugno 1965, 1124 e successive modificazioni.

Quest'ultimo, dopo avere elencato nell'art. 1 le "attività protette", quelle, cioè, per le quali è obbligatoria l'assicurazione, stabilisce, all'art. 2, che "l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi la astensione dal lavoro per più di tre giorni ...".

La gestione assicurativa degli infortuni e delle malattie professionali è attribuita dalla legge in modo esclusivo all'I.N.A.I.L. (Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), istituito con la denominazione I.N.F.A.I.L. nel 1933 sotto il regime fascista e poi ristrutturato negli anni '60.

Va precisato che, in ordine alla legittimità del regime di monopolio con cui opera l'I.N.A.I.L. vi sono stati negli anni non pochi dissensi, peraltro superati dalla Corte di Giustizia delle comunità europee (1).

2. L'art. 10 del d.p.r. n. 1124, dopo aver previsto al comma 1° che "l'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro" dispone al comma 2° che "Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato" e ai successivi commi 3, 4 e 5, rispettivamente che: "Permane, altresì, la responsabilità del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il codice civile" (comma 3°); "Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa" (comma 4°); "Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se, per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo" (comma 5°).

In relazione a tali disposizioni sono intervenute alcune sentenze della Corte Costituzionale (2) che hanno in parte riscritto la materia.

(1) Cfr. Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sez. 5ª, 22 gennaio 2002, proc. C-218.00, che ha affermato che l'I.N.A.I.L. «in quanto ente incaricato dalla legge della gestione di un regime di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non è un'impresa ai sensi dell'art. 85 e 86 del Trattato CEE (ora 81 CE e 82 CE)», sulla libera concorrenza.

(2) Si vedano:

a) Corte Cost., 28 febbraio 1967, n. 22, che ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma nella parte in cui limita la responsabilità civile del datore di lavoro per infortunio su lavoro de-

3. L'art. 11 del d.p.r. n. 1124 dispone, a sua volta, che: *"L'Istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolata in base alle tabelle di cui all'art. 39. La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente. L'Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo, accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile"* (3).

rivante dagli incaricati della direzione o sorveglianza del lavoro e non anche dagli altri dipendenti, del cui fatto debba rispondere secondo il codice civile; del quinto comma, in quanto consente che il giudice civile possa accertare che il fatto che ha provocato l'infortunio costituisca reato soltanto nelle ipotesi di estinzione dell'azione penale per morte dell'imputato o per amnistia, senza menzionare l'ipotesi di prescrizione del reato.

b) Corte Cost., 29 aprile 1981, n. 102, che ha dichiarato: 1) l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e 11 d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui preclude in sede civile l'esercizio del diritto di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro qualora il processo penale promosso contro di lui o di un suo dipendente per fatto dal quale l'infortunio è derivato si sia concluso con sentenza di assoluzione, malgrado che l'istituto non sia stato posto in grado di partecipare al detto procedimento penale; 2) l'illegittimità costituzionale del comma quinto dell'art. 10 d.p.r. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso dell'INAIL, l'accertamento del fatto reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nei casi in cui il procedimento penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente si sia concluso con proscioglimento in sede istruttoria o vi sia provvedimento di archiviazione; 3) l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 11 e 10 d.p.r. 1125 del 1965, nella parte in cui dispone che, nel giudizio civile di danno a carico del datore di lavoro per un infortunio di cui sia civilmente responsabile per fatto di un proprio dipendente, l'accertamento dei fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia vincolante anche nei confronti del datore di lavoro rimasto ad esso estraneo perché non posto in condizione di intervenire; 4) la illegittimità costituzionale del comma quinto dell'art. 10 d.p.r. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio del diritto di regresso dell'INAIL, l'accertamento del fatto reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui la sentenza di condanna penale non faccia stato nel giudizio civile instaurato dall'INAIL.

c) Corte Cost., 24 aprile 1986, n. 118, che ha dichiarato l'illegittimità del quinto comma dell'art. 10 del d.p.r. n. 1124/1965, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio dell'azione da parte dell'infortunato, l'accertamento del fatto reato possa essere compiuto dal giudice civile anche nel caso in cui, non essendo stata promossa l'azione penale nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, vi sia provvedimento di archiviazione. Ha inoltre dichiarato ex art. 27 della l. n. 87/1953 la illegittimità costituzionale del quinto comma dell'art. 10 del d.p.r. n. 1124/1965, nella parte in cui non consente che, ai fini dell'esercizio dell'azione da parte dell'infortunato, l'accertamento del fatto reato possa essere compiuto dal giudice anche nel caso in cui il procedimento penale, nei confronti del datore di lavoro o di un suo dipendente, si sia concluso con proscioglimento in sede istruttoria.

(3) Con sent., 27 dicembre 1991, n. 485, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei primi due commi dell'art. 11 nella parte in cui si consente all'INAIL di

Il principio affermato dalla norma in questione è nel senso che compete all'I.N.A.I.L. una volta che l'Istituto abbia risarcito il lavoratore infortunato o, qualora lo stesso sia deceduto, gli eredi del medesimo, il diritto di rivalersi sul datore di lavoro, sugli altri soggetti a lui direttamente collegati ed agli altri soggetti che abbiano, eventualmente contribuito al verificarsi dell'evento dannoso.

Il diritto di regresso dell'I.N.A.I.L. si concreta quando venga accertata la qualificazione come reato dell'illecito da cui è derivato l'infortunio. Accertamento che può essere effettuato anche dal giudice civile. In sostanza il diritto in questione sorge per effetto del pagamento delle indennità agli eventuali aventi diritto e, in base alla previsione dell'art. 61 d.lgs. n. 81/2008, può essere esercitato anche nel procedimento penale con la costituzione di parte civile.

Deve aggiungersi che, anche in relazione alla legittimità del riconoscimento all'I.N.A.I.L. del diritto di regresso nei confronti del datore di lavoro, vi sono stati negli anni non pochi dissensi, ritenendosi da più parti che la norma in questione concretasse la violazione di diversi articoli della Costituzione ed, in particolare, dell'art. 41, c. 1, sulla libertà della iniziativa economica privata. Peraltro la relativa censura è stata dichiarata infondata dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 350/1997, 74/1991 e 134/1971.

4. L'art. 112 del d.p.r. n. 1124 prevede che: *"L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale"*. (Omissis)

"La prescrizione dell'azione di cui al primo comma è interrotta quando gli aventi diritto all'indennità, ritenendo trattarsi di infortunio disciplinato dal titolo secondo del presente decreto, abbiano iniziato o proseguito le pratiche amministrative o l'azione giudiziaria in conformità delle relative norme."

Il giudizio civile di cui all'art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo."

L'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile".

Come può notarsi la norma in questione, che prevede il termine di tre anni per l'esercizio dell'azione di regresso da parte dell'I.N.A.I.L., considera due diverse ipotesi di perenzione di tale diritto: 1) la prescrizione, che si verifica qualora il giudice penale, per accertare l'eventuale responsabilità degli imputati, sia entrato nel merito dei fatti con conseguente interruzione del relativo termine di prescrizione, che, una volta concluso il processo, riparte da zero; 2) la decadenza, qualora il giudice – senza entrare nel merito dei fatti – dichiari di non doversi procedere per amnistia, prescrizione, estinzione per morte del reo; termine che decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza.

avvalersi, nell'esercizio del diritto di regresso contro le persone civilmente responsabili, anche delle somme dovute al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacità lavorativa generica.

Il che è quanto è stato sostenuto nella sentenza della Corte di Cassazione che forma oggetto della presente nota.

CARLO DORE

100 - 101

CARLO DORE

*IL PRINCIPIO DI AUTOSUFFICIENZA:
UNA INVENZIONE DELLA CASSAZIONE CHE COSTITUISCE
UNA PERICOLOSA INSIDIA PER IL RICORRENTE*

e

*L'AZIONE DI REGRESSO DELL'I.N.A.I.L.
NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO*

(estratto da)

RIVISTA GIURIDICA SARDA

2-2012

Anno XXVII

Maggio-Agosto - Pubblicazione quadrimestrale

EDIZIONI AV